



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 76	di data 15/07/21

**Oggetto: L.P. 23/1990 - L.P. 2/2016 E S.M. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUI MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI PUBBLICI LUNGO LA VIABILITÀ PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 260.719,84.**

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria in sostituzione  
del Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi

premesso che tra le competenze del Servizio Gestione strade e parchi rientra la gestione dello sgombero neve dalle strade della città e dei sobborghi, con le conseguenti operazioni di spargitura del sale ed il noleggio di mezzi ed attrezzature idonee presso terzi;

atteso che per quanto riguarda le operazioni di sgombero neve dei marciapiedi comunali, ci si avvale di macchine operatrici (minipale) scelte e dimensionate in ragione della larghezza del marciapiede da sgomberare; per le aree non transitabili e non accessibili da automezzi si procede alla rimozione manuale della neve;

dato atto che pur trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, non è rilevante ai fini dell'applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 32 della L.p. 2/2016, modificato dall'art. 2 della L.p. 11/2019, in quanto il servizio è affidato a seguito di RDO Mepat a operatori iscritti al bando "Servizi antineve e sgombero neve"; gli operatori sono prevalentemente ditte artigiane o operatori agricoli in possesso di idonei automezzi e la cui attività principale non è l'attività di sgombero neve ma lavori stradali, edili o nel settore agricolo. Il servizio è svolto direttamente dai titolari delle imprese, essendo la maggior parte ditte autonome, e nel caso di società le operazioni vengono svolte da dipendenti già in forza presso la ditta che, in caso di necessità, vengono impiegati nello svolgimento delle operazioni di sgombero neve;

dato atto che nelle precedenti stagioni invernali si è provveduto, in via sperimentale, all'indizione sul mercato elettronico (ME-PAT), previa pubblicazione di avviso, di gare per lo sgombero neve dei soli marciapiedi del Comune di Trento; la sperimentazione ha dimostrato uno scarso interesse da parte degli operatori economici nel partecipare alla procedura di gara (nella stagione invernale 2017-2018 sono stati aggiudicati n. 7 lotti su n. 41, nella stagione invernale 2018-2019 n. 12 lotti aggiudicati su n. 38 lotti, nella stagione 2019-2020 n. 14 lotti aggiudicati su 41 e nella stagione 2020-2021 n. 12 lotti aggiudicati su 41);

ritenuto di proseguire la fase sperimentale anche per la prossima stagione invernale 2021-2022 con i correttivi già inseriti nelle ultime stagioni per verificare la migliore risposta del mercato e per assicurare una più ampia partecipazione alla procedura di gara, che hanno portato

pagina 1/7

all'inserimento nel Capitolato speciale d'appalto di modifiche relative alla disponibilità degli automezzi e attrezzature da impiegare nello svolgimento del servizio, che possono essere possedute dagli offerenti a qualsiasi titolo: proprietà, noleggio, comodato. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso pubblico al fine di informare gli operatori economici sulla procedura in esame in modo tale da assicurare la massima visibilità della procedura di gara al fine di garantire il coinvolgimento del più alto numero possibile di operatori economici presenti sul mercato;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata luglio 2021 denominata "Servizio di sgombero neve sui marciapiedi e percorsi pedonali lungo la viabilità per la stagione invernale 2021-2022", composta dagli elaborati di cui all'elenco elaborati, allegato n. 1 del presente provvedimento, dell'importo di euro 213.704,78 (iva esclusa), di seguito suddiviso:

#### Anno 2021

Servizi (di cui euro 1.332,50 per oneri sicurezza)	euro	81.402,44		
Iva 22%	euro	17.908,54		
Totale 2021			euro	99.310,98

#### Anno 2022

Servizi (di cui euro 1.332,51 per oneri sicurezza)	euro	100.430,44		
Iva 22%	euro	22.094,70		
Totale 2022			euro	122.525,14

#### Opzione

Servizi	euro	31.871,90		
Iva 22%	euro	7.011,82		
Totale opzione			euro	38.883,72
Totale perizia			euro	260.719,84

dato atto che per procedere all'affidamento delle operazioni di sgombero neve sui marciapiedi il territorio comunale è stato suddiviso in 41 lotti d'intervento, individuati negli elaborati predisposti dallo scrivente Servizio per ogni lotto denominati "Scheda tecnica e planimetria percorsi", che saranno posti in gara singolarmente, con la possibilità per ogni soggetto di aggiudicarsi un massimo di tre lotti;

atteso che la suddivisione in lotti con la possibilità di aggiudicazione di massimo tre lotti, in coerenza con il disposto dell'art. 7 della L.p. n. 2/2016, è stata effettuata sulla base di considerazioni legate alla necessità di effettuazione dello sgombero neve nel più breve tempo possibile a precipitazione avvenuta e contemporaneamente su tutto il territorio comunale, garantendo in tal modo la sicurezza dei cittadini;

rilevato che gli importi a base di gara stabiliti per ogni singolo lotto sono stati determinati sulla base dell'andamento storico delle precipitazioni nevose degli ultimi tre anni, in quanto risulta impossibile determinare un importo preciso su eventi di natura climatica e quindi con nessuna possibilità di previsione se non un trend degli ultimi anni, che comunque non può dare alcuna certezza del prosieguo; detti importi, per natura del servizio e per garantire la pulizia e pubblica sicurezza, possono subire notevoli variazioni sia in aumento che in diminuzione determinate dagli eventi di natura climatica;

atteso che per dette operazioni si procederà all'affidamento mediante avviso pubblico agli operatori economici e successivo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) della L.p. 23/90 e s.m., tramite gli strumenti elettronici di negoziazione (MEPAT) esteso a tutti quanti abbiamo manifestato interesse e siano iscritti al bando MEPAT "Servizi antineve e sgombero neve";

richiamato l'art. 3, comma 5 bis della l.p. 2/2020 e s.m., ai sensi del quale fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo (ora 139 mila euro), dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge

provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;

ritenuto quindi necessario, trattandosi di affidamento rientrante nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lett. c) della l.p. 2/2016, (servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) di importo superiore ad euro 139.000,00 individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. c) della L.p. n. 2/2016;

rilevato che all'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 85 punti e all'offerta economica sono attribuiti al massimo 15 punti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.p. 2/2016, riferibili agli elementi di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		
	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Punteggio max 15 punti</b>
	<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>Punteggio max 85 punti</b>
P1	- Nessuna disponibilità per ogni lotto di mezzo ulteriore rispetto a quello richiesto contemporaneamente considerando un solo fermo macchina	0 punti
	- Messa in disponibilità di n. 1 mezzo ulteriore rispetto a quello richiesto contemporaneamente considerando un solo fermo macchina	15 punti
P2	Immatricolazione del mezzo più vecchio oltre i 15 anni	0 punti
	Immatricolazione del mezzo più vecchio tra 5 e 15 anni	10 punti
	Immatricolazione del mezzo più vecchio entro 5 anni	15 punti
P3	Distanza sede operativa – Cantiere comunale via Maccani - oltre 30 km	0 punti
	Distanza sede operativa – Cantiere comunale via Maccani - tra 15 km e 30 km	10 punti
	Distanza sede operativa – Cantiere comunale via Maccani - sotto 15 km	20 punti
P4	Professionalità e conoscenza - espletamento di contratti per servizi stagionali analoghi svolti per amministrazioni pubbliche:	
	- Esperienza inferiore ad 1 stagione	0 punti
	- Esperienza da 1 a 5 stagioni	5 punti
	- Esperienza da 5 a 10 stagioni	10 punti
	- Esperienza oltre 10 stagioni	15 punti
P5	Miglioramento della tempistica di intervento a seguito di chiamata	
	- nessun miglioramento (entro 1 ora dalla chiamata)	0 punti
	- miglioramento della tempistica (entro 30 minuti dalla chiamata)	20 punti

dato atto che per la valutazione dell'offerta economica trova applicazione il

regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della l.p. 2/2016 di cui al D.P.P. 21.10.2016 n. 16-50/Leg.;

evidenziato che per quanto riguardo l'offerta economica il ribasso può essere effettuato esclusivamente sulla quota fissa forfettaria definita per ogni lotto e viene valutato secondo la seguente formula matematica:

$$[(Ri/Rmax)^{(0,30)}] \times 15$$

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara

dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. non viene nominata la commissione tecnica in quanto gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura tabellare;

rilevato che la presente procedura è caratterizzata dall'apertura al mercato conseguita tramite la pubblicazione di avviso sul profilo committente e non sono poste limitazioni al numero di operatori economici partecipanti, fermo restando il requisito dell'iscrizione al bando MEPAT sopra citato. In tal modo è perseguito l'obiettivo di consentire la partecipazione alla procedura da parte di tutti gli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti e pertanto non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del principio di rotazione di cui alle "linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", approvate con delibera della Giunta provinciale 13.03.2020 n. 307;

atteso che ai fini dell'ammissione alla gara è richiesta la sola abilitazione al bando del mercato elettronico riferito alla categoria merceologica "Servizi antineve e sgombero neve", tenuto conto dell'esiguità degli importi di ciascun lotto ed in ragione del vincolo di aggiudicazione di massimo tre lotti per ogni partecipante;

ritenuto, in considerazione della natura del servizio legato alle variazioni stagionali, che non consentono compiutamente di stimare con precisione un costo del servizio, di riservare all'amministrazione la facoltà di richiedere all'affidatario di ciascun lotto interventi ulteriori nel limite massimo complessivo netto di euro 38.883,72 (oneri esclusi) previsto in perizia di spesa aumentando nei limiti del ribasso offerto le ore a disposizione per svolgere il servizio. Tale variazione costituisce opzione riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante esercitata sulla base della necessità di ulteriori interventi. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare l'esercizio dell'opzione e ad effettuare gli interventi necessari senza che abbia diritto a compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Elenco prezzi. L'Appaltatore si impegna ad attivarsi con la semplice chiamata dell'Amministrazione, la quale provvederà previa assunzione dei necessari atti contabili;

ritenuto di autorizzare fin d'ora l'affidamento diretto ad operatori economici del settore dotati di idonei automezzi nel caso in cui uno o più lotti in gara dovessero andare deserti, posta la necessità di assicurare l'attivazione tempestiva del servizio;

dato atto che tra gli elaborati di perizia è presente il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) datato luglio 2021, che sarà aggiornato eventualmente alla situazione epidemiologica da COVID 19, qualora la stessa perdurasse oltre l'attuale stato di emergenza;

vista la bozza di contratto, costituente elaborato di perizia, recante le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale con l'appaltatore, che viene sottoscritto mediante scambio di corrispondenza con gli affidatari del servizio, in considerazione dell'esiguità degli importi di ciascun lotto e della soglia sopra fissata di massimo tre lotti per i quali è possibile presentare offerta;

ritenuto di vietare il subappalto delle prestazioni di cui al presente affidamento, in considerazione di ragioni tecnico organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

richiamata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 40.000,00 euro, parte integrante del vigente Piano esecutivo di gestione, in cui sono previsti i servizi indicati nella sopra citata perizia di spesa;

atteso altresì che, stante l'assenza della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi, il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento del Direttore Generale di data 12.07.2021 prot. n. 175274 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- i Decreti sindacali di data 30.12.2020 prot. n. 306228 e prot. n. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie d.d. 09.07.2021 prot. 181544 e d.d. 13.07.2021 prot. 184590;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

## d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa per l'affidamento del "Servizio di sgombero neve sui marciapiedi e percorsi pedonali pubblici lungo la viabilità per la stagione invernale 2021-2022", datata luglio 2021 elaborata dal Servizio Gestione Strade e Parchi, di complessivi n. 41 lotti, dell'importo di complessivi euro 260.719,84 (oneri fiscali compresi), costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1) che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di affidare il servizio di cui al punto 1. mediante avviso pubblico agli operatori economici e successivo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h) della L.p. 23/90 e s.m., tramite gli strumenti elettronici di negoziazione (MEPAT) esteso a tutti quanti abbiano manifestato interesse e siano iscritti al bando MEPAT "Servizi antineve e sgombero neve";
3. di stabilire che l'affidamento avviene tramite il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5 bis della l.p. 23.03.2020 n. 2, dall'art. 16 comma 2 lett. c) della L.p. n. 2/2016 e s.m. e 17 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. non viene nominata la commissione tecnica in quanto gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura tabellare;
5. di dare atto che gli elaborati di perizia di cui all'elenco sopra citato, comprendono la bozza di contratto recante le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale con gli affidatari del servizio, da sottoscrivere mediante scambio di corrispondenza;
6. di autorizzare fin d'ora, per le motivazioni di cui in premessa, la facoltà di esercizio dell'opzione, come previsto all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, nel limite massimo complessivo per tutti i lotti di euro 38.883,72 (iva compresa) previsto in perizia di spesa, aumentando nei limiti del ribasso offerto le ore a disposizione per svolgere il servizio;
7. di dare atto che l'esercizio dell'opzione è riservato in via esclusiva alla Stazione Appaltante, sulla base della necessità di ulteriori interventi e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare l'esercizio dell'opzione e ad effettuare gli interventi necessari senza che abbia diritto a compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Elenco prezzi;
8. di autorizzare fin d'ora l'affidamento diretto ad operatori economici del settore dotati di idonei automezzi nel caso in cui uno o più lotti in gara dovessero andare deserti;
9. di prenotare la somma di euro 221.836,12 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 per euro 99.310,98 e all'esercizio finanziario 2022 per euro 122.525,14 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 99.310,98 entro la data del 31.12.2021 e per euro 122.525,14 entro la data del 31.12.2022;
11. di rinviare a successivo provvedimento il finanziamento dell'importo di euro 38.883,72 (iva compresa) relativo all'esercizio dell'opzione prevista all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto;
12. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei relativi contratti mediante scambio di corrispondenza dando atto che ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
13. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà il sottoscritto Dirigente alla stipulazione dei contratti.

Allegati in formato elettronico  
allegato 1 - elenco elaborati

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 15/07/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 27/ 76

di data 15/07/21

**Oggetto: L.P. 23/1990 - L.P. 2/2016 E S.M. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUI MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI PUBBLICI LUNGO LA VIABILITÀ PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 260.719,84.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

<b>E / S</b>	<b>T i p o</b>	<b>Anno</b>	<b>Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa</b>	<b>Piano Finanziario E/U</b>	<b>Gest</b>	<b>Res</b>	<b>Opera</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipo finanziam.</b>	<b>Impegno/ Accert.</b>
			<b>Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata</b>							
U	P	2021	10051.03.01108	U.1.03.02.99.999	2703			99.310,98	"	90886 (8801955 )
U	P	2022	10051.03.01108	U.1.03.02.99.999	2703			122.525,1 4	"	90887 (8801960 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 luglio 2021

